



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

REGOLAMENTO

(Approvato Assemblea Ordinaria 18.06.2008)

ART. I. L'ammissione delle Associazioni che intendono diventare soci ordinari è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione all'Ufficio di Presidenza, almeno novanta giorni prima dell'Assemblea, della domanda corredata dello statuto in vigore e delle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni richieste dal punto 4) primo paragrafo dello statuto;
- b) approvazione, con parere scritto motivato, da parte dell'Ufficio di Presidenza, da presentare in Assemblea.

ART. II. Il socio ordinario ha la qualifica di effettivo dopo il pagamento della quota d'iscrizione e della quota annuale.

ART. III. L'ammissione dei soci sostenitori è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione all'Ufficio di Presidenza, almeno novanta giorni prima dell'Assemblea, della domanda corredata delle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni richieste dal punto 4), secondo paragrafo, dello statuto;
- b) approvazione con parere scritto motivato, da parte dell'Ufficio di Presidenza, da presentare in Assemblea.

ART IV. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'Assemblea straordinaria, deve contenere luogo, data e orario della riunione e l'ordine del giorno.

Ogni socio può far pervenire all'Ufficio di Presidenza, fino a due giorni prima dell'Assemblea, suggerimenti in merito all'ordine del giorno; l'Ufficio di Presidenza li prende in esame e decide del loro inserimento nell'ordine del giorno.

ART. V. Il verbale dell'Assemblea è fatto circolare per l'approvazione tra i soci che erano presenti, prima di essere riportato nel Libro Verbali Assemblee, che è custodito a cura del Presidente. Il testo delle deliberazioni, numerate progressivamente, viene inserito nei verbali.

ART. VI. Ogni Associazione regolarmente iscritta, cioè socio ordinario effettivo, fa pervenire alla segreteria organizzativa, almeno due mesi prima dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, le proprie proposte di candidatura ad una o più cariche. Ogni proposta deve essere accompagnata da un breve profilo professionale del candidato. Almeno quarantacinque giorni prima dell'Assemblea, la segreteria organizzativa manda a tutti i soci ordinari effettivi l'elenco dei candidati con i relativi profili professionali.

Ogni votante dovrà esprimere un nome per ciascuna delle cariche. I due Vicepresidenti ed i due Revisori dei conti saranno i due candidati con il maggior numero di voti per la rispettiva carica.

ART. VII. Se nel corso del mandato dell'Ufficio di presidenza hanno luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche di una Associazione cui appartiene uno dei componenti, l'Associazione, dopo il rinnovo, è tenuta a comunicare se intende confermare tale componente.

In caso di dimissioni di un componente, l'Ufficio di Presidenza può procedere a cooptare, fino alla prima raggiungibile Assemblea, un nuovo componente nel ruolo resosi vacante.

La prima raggiungibile Assemblea procederà all'elezione del sostituto, secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'art. VI del Regolamento.

ART. VIII. Hanno diritto di voto solo i soci ordinari effettivi.

ART. IX. La quota di iscrizione va versata entro un mese dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di accettazione della domanda, insieme alla quota annuale. Se l'accettazione avviene dopo il primo di novembre, il versamento, per l'anno in corso, sarà limitato alla quota di iscrizione.

ART. X. La quota annuale, dovuta da tutti i soci ordinari, va versata entro il 28 febbraio di ogni anno. Per il calcolo della quota annuale (art. 22 dello Statuto) ogni Associazione fa riferimento al numero dei propri soci in regola al 30 novembre dell'anno precedente.

In caso di mancato pagamento il socio ordinario torna ad essere effettivo solo dopo il versamento delle quote annuali mancanti.

ART. XI. Nell'intento di rendere più efficace l'azione della CIIP sulle questioni ordinarie che non riguardano i patti statutari, è istituita la consultazione per E-Mail delle Associazioni. Le relative decisioni ed i documenti di posizione, ovvero loro parti, si intendono approvati se la maggioranza semplice delle Associazioni si esprime favorevolmente nei tempi che l'Ufficio di Presidenza ritiene congrui con la necessità di essere efficaci: comunque non inferiori a 7 giorni solari (a meno di particolari urgenze). Nel computo della maggioranza si considerano solo le Associazioni che rispondono nei termini stabiliti.

ART. XII. Il regolamento entra in funzione immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.